

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2020, proposto da  
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio  
OMISSIS in Roma, via OMISSIS;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Responsabile pro tempore del Servizio Abusivismo Edilizio del Comune di OMISSIS,  
Responsabile pro tempore dell'Area Urbanistica del Comune di Scafati non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno,  
11 settembre 2019 n. 01548;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le  
parti gli avvocati OMISSIS, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma.1, del D.L. n. 28  
del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2567 del 2020 OMISSIS propongono appello avverso la sentenza del  
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, 11 settembre 2019  
n. 01548 con la quale sono stati riuniti e respinti due diversi ricorsi contro Comune di OMISSIS; il  
primo, proposto da OMISSIS, per l'annullamento del provvedimento del 6 ottobre 2017, prot. n.  
(...), di diniego di permesso di costruire ex art. 4 della l. r. Campania n. 19/2009; il secondo,  
proposto da OMISSIS, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 2221 del 27 novembre  
2017 (prot. n. (...)) e del provvedimento del 3 agosto 2018, prot. n. (...), recante accertamento di  
inottemperanza ex art.31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001.

I fatti di causa sono stati così riassunti dal primo giudice.

"1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1780/2017, S.P.P. impugnava, chiedendone l'annullamento, il  
provvedimento del 6 ottobre 2017, prot. n. (...), col quale il Responsabile dell'Area Urbanistica del  
Comune di OMISSIS aveva rigettato la domanda di permesso di costruire ex art. 4 della l. r.  
Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale) prot. n. (...) del 12 maggio 2017, avente per  
oggetto l'ampliamento dell'unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nell'edificio ubicato in  
OMISSIS, via OMISSIS, e censito in catasto al foglio (...), particella (...).

2. Il gravato diniego di permesso di costruire era motivato in base al rilievo della difformità del fabbricato de quo rispetto al progetto assentito con la licenza edilizia n. 83 del 9 giugno 1964, e, quindi, dell'operatività dell'esclusione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 19/2009.

In dettaglio, a tenore del provvedimento declinatorio del 6 ottobre 2017, prot. n. (...): "dalla comparazione tra quanto riportato sul rilievo grafico dello stato di fatto, oltre che risultante dalle visure catastali e dal rilievo fotografico, con il grafico allegato alla licenza edilizia n. 83 del 9 giugno 1964 è possibile evincere che il fabbricato interessato presenta alcune difformità sostanziali rispetto al titolo autorizzativo rilasciato quali: 1) numero dei piani: il fabbricato attuale si presenta composto da piano seminterrato, piano rialzato e piano primo mentre quello autorizzato era costituito dal solo piano rialzato (a quota + 1,70 rispetto alla sistemazione esterna); 2) sagoma planimetrica di gran lunga di maggiori dimensioni rispetto a quella del fabbricato assentito; 3) numero delle unità immobiliari: il fabbricato attuale è costituito da n. 4 unità immobiliari ad uso residenziale (n. 2 al piano rialzato e n. 2 al piano primo) oltre a locali di pertinenza al piano seminterrato mentre quello autorizzato costituiva una unica unità immobiliare ad uso residenziale".

Con l'ulteriore annotazione che "l'ipotesi progettuale non sarebbe "rispettosa delle distanze dai confini e dai fabbricati di cui all'art. 5 delle NTA allegato al vigente PRG".

3. Nell'avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) l'immobile controverso non sarebbe ricaduto nel perimetro urbano e non avrebbe dovuto, quindi, considerarsi assoggettato all'obbligo di licenza edilizia ex art. 31, comma 1, della L. n. 1150 del 1942, essendo irrilevante la delimitazione del centro abitato contenuta nell'art. 65 del regolamento edilizio comunale (REC) di OMISSIS del 1931 (richiamato nel provvedimento declinatorio del 6 ottobre 2017, prot. n. (...)), il quale, peraltro, laddove previgente detto obbligo di licenza edilizia anche al di fuori del perimetro urbano, sarebbe stato tacitamente abrogato dal sopravvenuto art. 31, comma 1, della L. n. 1150 del 1942; conseguentemente, nessuna difformità avrebbe potuto contestarsi rispetto ad un progetto che neppure necessitava di apposito titolo abilitativo; b) in difetto di istruttoria, le difformità dal progetto assentito con la licenza edilizia n. 83 del 9 giugno 1964 sarebbero state rilevate con riferimento all'intero edificio ubicato in OMISSIS, via OMISSIS, anziché all'unità immobiliare in proprietà del OMISSIS, censita in catasto al foglio (...), particella (...), sub (...); c) nessuna violazione delle distanze legali dai fabbricati e dai confini sarebbe stata configurabile con riguardo ad un intervento in ampliamento beneficiante della deroga consentita dal Piano Casa regionale; d) il provvedimento declinatorio del 6 ottobre 2017, prot. n. (...), sarebbe stato emesso a firma congiunta del Responsabile dell'Area Urbanistica, del Responsabile del Servizio Abusivismo Edilizio e del Responsabile del procedimento, con conseguente vizio incompetenza per sovrapposizione degli organi proponenti.

4. Con ricorso iscritto a r.g. n. 139/2018, i germani OMISSIS impugnavano, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di demolizione n. 2221 del 27 novembre 2017 (prot. n. (...)), emessa dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di OMISSIS, unitamente al verbale di sopralluogo prot. n. (...) del 26 ottobre 2017.

5. Gli abusi contestati afferivano al suindicato edificio ubicato in OMISSIS via OMISSIS, e censito in catasto al foglio (...), particella (...), e coincidevano in larga misura con le difformità già riscontrate in sede di diniego della domanda di permesso di costruire prot. n. (...) del 12 maggio 2017.

In dettaglio, gli abusi in parola erano così descritti nel provvedimento impugnato: "Trattasi di un fabbricato, su quattro livelli, rifinito ed in uso, che impegna una superficie di circa mq 241,00 pari

ad una volumetria di circa mc 2.224,00, così distinte: Piano seminterrato, costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq 241,00 pari ad una volumetria di circa mc 662,00. Tettoia, a livello di piano seminterrato, opera non prevista nella licenza, che impegna una superficie di circa mq 25,00 ed un'altezza di mt. 2,70. Piano rialzato, costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq 241,00 pari ad una volumetria di circa mc 759,00. Piano primo, costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq 241,00 pari ad una volumetria di circa mc 759,00. Casotto, a livello di secondo piano che impegna una superficie di circa mq 18,00 pari ad una volumetria di circa mc 44,00. Da una comparazione dei grafici allegati alla predetta licenza con lo stato dei luoghi si sono riscontrate difformità e opere non previste, come: Piano seminterrato, costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq 241,00 pari ad una volumetria di circa mc 662,00. Tettoia, a livello di piano seminterrato, opera non prevista dalla licenza, che impegna una superficie di circa mq 25,00 ed un'altezza di m 2,70. Ampliamento, a livello di piano rialzato costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq 114,00 pari ad una volumetria di mc 231,00. Piano primo, costituito da due unità, che impegna una superficie di circa mq. 241,00 pari ad una volumetria di circa mc. 759,00. Casotto, a livello di secondo piano che impegna una superficie di circa mq. 18,00 pari ad una volumetria di circa mc 44,00. Variazione della sagoma e dei prospetti del fabbricato".

6. Nell'avversare la disposta misura repressivo-ripristinativa, i ricorrenti lamentavano, in estrema sintesi, che: a) l'immobile controverso (risalente ad epoca anteriore al 1 settembre 1967) non avrebbe dovuto considerarsi assoggettato all'obbligo di licenza edilizia ex art. 31, comma 1, della L. n. 1150 del 1942, essendo irrilevante la delimitazione del centro abitato contenuta nell'art. 65 del REC di OMISSIS del 1931, il quale, peraltro, laddove previgente detto obbligo di licenza edilizia anche al di fuori del perimetro urbano, sarebbe stato tacitamente abrogato dal sopravvenuto art. 31, comma 1, della L. n. 1150 del 1942; conseguentemente, **nessuna difformità avrebbe potuto contestarsi rispetto ad un progetto che, ratione temporis, neppure necessitava di apposito titolo abilitativo;** b) che, poi, esso fosse stato ab origine realizzato nella sua attuale conformazione e consistenza sarebbe dimostrato dall'ammontare delle imposte versate per i materiali di relativa costruzione; c) l'ordinanza di demolizione n. 2221 del 27 novembre 2017 non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento con essa definito; d) essa non sarebbe stata, inoltre, debitamente motivata sia sotto il profilo della qualificazione degli illeciti contestati sia sotto il profilo della ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione con l'antagonista interesse privato alla conservazione delle opere abusive, consolidatosi in termini di affidamento durante l'arco temporale trascorso dalla realizzazione di queste ultime; e) ancora, sarebbe stata emessa a firma congiunta del Responsabile dell'Area Urbanistica e del Responsabile del Servizio Abusivismo Edilizio, con conseguente vizio incompetenza per incertezza dell'organo proponente; f) in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché in violazione del canone di proporzionalità dell'agere amministrativo, non sarebbe stata valutata la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione alternativa pecuniaria, avuto precipuo riguardo al pregiudizio arrecabile all'equilibrio statico della porzione legittima dell'edificio.

7. Costitutosi in entrambi i giudizi l'intimato Comune di OMISSIS, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso.

8. In esito alla camera di consiglio del 14 marzo 2018, la domanda cautelare proposta in relazione al ricorso iscritto a r.g. n. 139/2018 era accolta con ordinanza n. 131/2018.

9. Successivamente, previo verbale della Polizia locale di OMISSIS prot. n. (...) del 9 luglio 2018, il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di OMISSIS, con atto

del 3 agosto 2018, prot. n. (...), accertava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 2221 del 27 novembre 2017.

10. Tale atto era impugnato dai germani OMISSIS con motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 139/2018, con i quali, oltre a reiterarsi, a titolo di illegittimità derivata, le censure proposte in sede introduttiva, si lamentava che l'accertamento di inottemperanza sarebbe stato pronunciato in difetto del presupposto e in violazione dell'ordinanza cautelare n. 131/2018, quest'ultima avendo sospeso gli effetti dell'ingiunzione di demolizione n. 2221 del 27 novembre 2017, nonché in assenza delle condizioni di abusività ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, giustificative dell'irrogazione della sanzione ablatoria.

Unitamente alla domanda annullatoria, i proponenti richiedevano, con i predetti motivi aggiunti, la condanna dell'amministrazione comunale resistente al risarcimento per equivalente monetario dei danni derivanti dal suo operato asseritamente illegittimo.

11. All'udienza pubblica del 19 giugno 2019, le cause instaurate dai due ricorsi in epigrafe erano trattenute in decisione."

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, in particolare in relazione al **momento di realizzazione del manufatto in questione**.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l'errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.

Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di OMISSIS, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 2 luglio 2020, l'istanza cautelare veniva accolta in relazione alla preminenza del periculum in mora con ordinanza 2 luglio 2020 n. 3891.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

#### Motivi della decisione

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con il primo motivo di diritto, rubricato "I. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019. Violazione di legge (L.n. 1950/1942 - L.n. 765/1967 - L.R. N. 19/2009 e s.m.i - D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. - L. n. 241 del 1990 e s.m.i.) - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di Istruttoria - travisamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto contraddittorietà) - Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.", viene lamentata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura sulla non necessità della licenza edilizia, ritenendo erroneamente che i temi proposti potessero essere valutati complessivamente. Viene inoltre lamentata l'erronea inversione dell'onere della prova, atteso che il T.A.R. ha erroneamente affermato che spetti al privato la prova del momento dell'edificazione.

2.1. - La censura, sotto entrambi i profili, non può essere accolta.

Occorre in primo luogo ricordare che la tematica dell'esame dei motivi di ricorso è stata ampiamente valutata dalla giurisprudenza amministrativa, con un punto di approdo dato da Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5. In detta sentenza viene espressamente delineato l'istituto dell'assorbimento per ragioni di economia processuale, che comprende "a) la reiezione della domanda in forza della c.d. ragione più liquida, nei casi e nei limiti in precedenza illustrati (retro

5.3.); b) l'assorbimento dei motivi meramente ripetitivi di altri già esaminati e respinti; c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze".

Nel caso in esame, il primo giudice ha fatto buon governo dell'istituto in questione, in quanto l'esame complessivo delle tematiche sottoposte ha giovato alla sinteticità della sentenza e alla intellegibilità della questione. E tale scelta argomentativa, esplicitamente condivisa, verrà quindi ripresa anche in grado di appello.

In merito alle modalità della prova, va poi ricordato come sia pacifico in giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, VI, 2 luglio 2020, n.4267; id., II, 8 maggio 2020, n.2906) l'assunto che gravi esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio, poiché tale onere discende, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

Pertanto, ferma la valutazione in concreto degli elementi portati a sostegno delle tesi difensive, di cui ai motivi che seguono, il T.A.R. non ha quindi svolto un ragionamento 'deviato', come affermano gli appellanti, ma ha coerentemente applicato i principi valevoli in tema di ripartizione dell'onere della prova.

3. - Con il secondo motivo di appello, recante "II. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)" viene lamentata l'errata considerazione degli elementi probanti portati a sostegno della tesi difensiva sulla realizzazione dell'opera.

3.1. - La censura, nei suoi diversi aspetti, non merita condivisione.

Va in primo luogo osservato, al fine di vagliare i motivi dal punto II.1 al punto II.4., che il potere comunale di regolamentazione dell'attività edilizia era già presente nelle leggi di unificazione del Regno d'Italia; in particolare, la L. 20 marzo 1865, n. 2248 "Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", nell'art. 87, comma 1, n. 6 dell'allegato A) individua espressamente i Consigli comunali come i soggetti deputati a deliberare in tema di "regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale".

Le dette attribuzioni non sono state incise dalla legislazione successiva, ma ampliate, tanto che il successivo regolamento, di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 "Che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale", consentiva agli stessi enti di estendere all'intero territorio comunale (anticipando così il contenuto della L. n. 765 del 1967) il potere di pianificazione e controllo dell'attività edilizia, con il conseguente obbligo di licenza, trattandosi di una tipica prerogativa ad essi spettante.

Non può quindi sostenersi che la successiva L. 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" abbia avuto una valenza abrogativa o disapplicativa rispetto ai precedenti regolamenti edilizi, sicché la giurisprudenza maggioritaria ha evidenziato l'assoggettamento alla sanzione della demolizione per le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, anche se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l'obbligo fosse stato previsto dai regolamenti edilizi comunali (da

ultimo, Cons. Stato, IV, 29 luglio 2019 n. 5330; id., 8 luglio 2008, n. 5141; id., VI, 7 agosto 2015, n. 3899; id., VI, 5 gennaio 2015, n. 13).

Pertanto, deve darsi continuità al citato orientamento giurisprudenziale che evidenzia come l'articolo 111 del citato R.D. n. 297 del 1911 sui regolamenti edilizi comunali, pur non riferendosi espressamente all'imposizione di un regime autorizzatorio in materia edilizia, stabilisse che "Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti: (...) 3 le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi, i depositi di materiale per simili cause, e gli obblighi relativi dei proprietari", cosicché si può agevolmente ritenere che, se l'amministrazione comunale aveva il potere di emanare norme in tema di costruzioni, essa ben poteva vagliare preventivamente la conformità dei progetti edilizi a dette norme tramite procedimenti autorizzatori.

Nel caso in esame, non solo deve quindi ritenersi che il Comune di OMISSIS fosse titolare del detto potere conformativo, ma lo avesse anche esercitato in via generale e astratta, tramite il regolamento edilizio emanato nel 1931, e in concreto, con la licenza edilizia 9 giugno 1963 n. 83. In questo senso, la valutazione induttiva del primo giudice, si salda con le osservazioni prima svolte sulla potestà comunale e permette di condividere l'affermazione dell'inclusione del fabbricato in questione, ubicato in OMISSIS, via OMISSIS, e censito in catasto al foglio OMISSIS, particella OMISSIS, all'interno del perimetro urbano, secondo la tesi fatta propria dal Comune nel provvedimento impugnato, atteso che "se, infatti, il titolo abilitativo in parola non fosse stato necessario, non si intende perché i soggetti interessati se ne fossero procurati il rilascio preventivamente all'edificazione."

Una volta assodata la necessità di un titolo abilitativo e acclarate, sulla base della già citata licenza edilizia 9 giugno 1963 n. 83, le dimensioni dell'immobile effettivamente autorizzato, spetta effettivamente alla parte istante, come sottolineato dal primo giudice, la prova della realizzazione delle ulteriori opere, che il Comune ha considerato come illegittimamente realizzate, sulla scorta di un titolo idoneo.

Va solo aggiunto, come rilevato dal primo giudice, l'inconferenza delle allegazioni prodotte, ossia la foto satellitare allegata alla relazione tecnica di parte del giorno 8 maggio 2019, che non è significativa in rapporto alla data di realizzazione dell'illecito.

Del pari appare irrilevante la documentazione contabile prodotta (ossia i "rinvenuti pagamenti corrispondenti alle vecchie L. 389.483" indicati in memoria), che avrebbe un senso qualora fosse possibile ritenere che la realizzazione sarebbe stata consentita di fatto, mancando un onere di dotarsi di titolo edilizio. Tuttavia, tale obbligo sussisteva, come sopra ricordato, e quindi anche le dette allegazioni non comportano conseguenze utili per le parti appellanti, dovendosi concordare col T.A.R. per cui tutto ciò "non elidrebbe il rilievo della difformità della costruzione rispetto al progetto assentito con la licenza edilizia n. 83 del 9 giugno 1964, e, quindi, la sua abusività, stante l'acclarata natura (non già facoltativa, bensì) obbligatoria di tale titolo abilitativo".

4. - Con la terza censura, rubricata "III. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", si lamenta la mancata previa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento demolitorio.

4.1. - L'assunto non ha pregio.

È pacifico in giurisprudenza che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo costituisce un atto dovuto; pertanto la sua adozione non deve essere preceduta dall'avviso di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990, in quanto trattasi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di

disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata (da ultimo, Cons. Stato, II, 18 maggio 2020, n.3156).

5. - Con il quarto motivo, recante "IV. Erroneità manifesta della sentenza appellata per i motivi di cui all'epigrafe sub 1), viene lamentata la mancata considerazione del legittimo affidamento in merito alla legittimità della costruzione data dal tempo trascorso dalla sua realizzazione.

5.1. - La censura è infondata.

Anche in questo caso, basterà ricordare l'orientamento pacifico per cui il tempo trascorso dalla realizzazione di opere abusive non comporta onere motivazionale incombente all'Amministrazione, che ordina la demolizione, in ragione di un preteso incolpevole affidamento configurabile in capo ai responsabili degli abusi (da ultimo, Cons. Stato, II, 13 novembre 2020, n.7015; id., ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9).

6. - Con la quinta doglianza, tuttavia anch'essa rubricata "IV. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", viene lamentata l'assenza di una descrizione planovolumetrica delle opere da demolire.

6.1. - La censura è infondata in fatto.

Dalla mera lettura dell'ordinanza impugnata è evincibile come il provvedimento si fondi sulla descrizione del rapporto tra le opere assentite dalla licenza edilizia del 1964 e le opere riscontrate, articolando le proprie osservazioni in tre diversi punti (sul numero dei piani, sulla sagoma planimetrica, sul numero di unità immobiliari).

Ne discende l'infondatezza del motivo.

7. - Con la sesta censura, tuttavia recante "V. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", viene reiterato il tema della ripartizione dell'onere della prova e della mancata individuazione dei manufatti da demolire.

Si tratta di un aspetto già valutato in relazione ai motivi precedenti, per cui può farsi rinvio alle considerazioni già svolte.

8. - Con il settimo motivo, anch'esso numerato erroneamente e recante "VI. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", si lamenta la mancata considerazione che l'accertamento dell'inottemperanza alla demolizione è stato accertato con atto del 3 agosto 2018, in un momento in cui la sua efficacia risultava sospesa per effetto dell'ordinanza n. 131 del 15 marzo 2018 dello stesso T.A.R..

8.1. - La doglianza non ha pregio.

Occorre ricordare che il verbale di accertamento d'inottemperanza all'ordine di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale e quindi privo di carattere lesivo.

Lo stesso ha quindi funzione meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento.

In quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il

titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale (da ultimo, Cons. Stato, V, 17 giugno 2014 n. 3097).

Pertanto, la censura non ha alcuna efficacia demolitoria nei confronti del provvedimento finale impugnato.

9. - Con l'ottavo motivo, recante "VII. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", si lamenta la mancata considerazione che i provvedimenti impugnati risultano sottoscritti oltre che dal responsabile del procedimento, da ben tre diversi soggetti, evidenziando in questo una carenza del doveroso contenuto istruttorio.

9.1. - La censura non ha fondamento.

La triplice sottoscrizione non evidenzia, al contrario di quanto affermato dalla parte, l'esplicazione di un potere perplesso, atteso che i tre firmatari ("Responsabile del Procedimento", "Responsabile del Servizio" e "Responsabile dell'Area Urbanistica") appaiono come appartenenti alla stessa unità organizzativa. La detta sottoscrizione è quindi esplicazione di una mera esigenza organizzativa del Comune.

Del tutto perplessa è poi l'affermazione che la detta modalità di imputazione sia esito di una carenza istruttoria, atteso che dagli atti esibiti e come sopra evidenziato, emergono compiutamente gli elementi valutati dall'amministrazione e le ragioni del suo intervento.

10. - Con il nono motivo, recante "VIII. Erroneità manifesta della sentenza del TAR Campania. Salerno n. 1548/2019 per i motivi di cui all'epigrafe sub 1)", si lamenta l'erronea considerazione della difformità dell'immobile, sia dal punto di vista della possibilità di realizzazione dello stesso in relazione alla data di fabbricazione, sia per la mancata richiesta di documentazione necessaria all'istruttoria.

Anche in questo caso, si tratta di una censura che ripropone ragioni già esaminate, in merito alla disciplina applicabile e all'istruttoria svolta dal Comune. Si può quindi fare rinvio alle osservazioni prima svolte.

11. - Con un decimo motivo, non rubricato ma numerato "VII.2", si lamenta la mancata considerazione che le distanze legali dai fabbricati e dai confini sarebbero derogabili in virtù del bonus volumetrico riconosciuto dal Piano Casa regionale.

11.1. - La censura va respinta.

Come ha correttamente ricordato il primo giudice, il bonus volumetrico in parola, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. c, della l. r. Campania n. 19/2009, per gli edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, è subordinato al rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e non consente quindi di essere trasformato in un meccanismo condonistico di opere abusive realizzate violando le dette distanze minime.

12. - Con la seconda parte del ricorso, denominata "B", vengono ulteriormente riprodotti i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso n. 139/2018, evidenziando come la sentenza non ne abbia 'compiutamente' tenuto conto.

12.1. - Le censure sono tutte inammissibili.

Come è evincibile dalla lettura del motivo, le parti appellanti hanno semplicemente trascritto i motivi originari, peraltro ripetitivi di quelli sopra già esaminati, senza porre in atto alcuna censura della sentenza gravata.

Va qui ricordato che nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non

esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (da ultimo, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2020, n.6704; id., IV, 12 ottobre 2020, n.6050; id., V, 26 agosto 2020, n.5208).

13. - L'appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 2567 del 2020;

2. Condanna C.S., M.S. e P.P.S., in solido tra loro, a rifondere al Comune di OMISSIS le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 2.000,00 (Euro duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere